



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Oggetto: Determina a contrarre. Fornitura di lampadine a filamento led per graduale sostituzione delle lampadine esistenti presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Affidamento diretto per fornitura di lampadine a filamento led, in vista della graduale sostituzione di quelle esistenti.

Importo complessivo dell'appalto a corpo pari a € **1.620,00 (milleseicentoventi/00)**, IVA esclusa.

SMART CIG: **ZC32B490CC**

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso il Castello, prevedendo la graduale sostituzione delle lampadine esistenti sui lampadari del Museo, che vanno esaurendo la loro vita utile; che la provvista di lampadine a incandescenza è terminata; e che la scelta di nuove lampadine a filamento led garantirà minore assorbimento e quindi minori consumi e un ciclo di vita più lungo pur nella continuità di percezione che le assimila alle lampade a incandescenza;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con legge 07/08/2012, n. 135 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede l’obbligatorietà, anche per l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell’edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del predetto decreto legislativo, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata anche senza previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTA l'offerta della SimeVignuda spa, con sede in San Daniele del Friuli (UD) 33038, via Venezia 2, P.IVA e C.F. 00103730230, ricevuta in data 08/10/2019, ad prot. 1799-A dd 08/10/2019, per un importo pari a € 1.620,00 (milleseicentoventi/00), IVA esclusa;

DATA la natura di particolare complessità delle lavorazioni attinenti agli impianti elettrici e il notevole vantaggio, in termini di conoscenza, rapidità e precisione, di affidare l'incarico a una ditta che abbia in carico la manutenzione ordinaria;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (in particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U.;

ATTESO che è stato acquisito il codice SMART CIG n. **ZC32B490CC** per la procedura di affidamento;

DETERMINA

- di impegnare la somma integrativa di € 1.976,40 (millenovecentosettantasei/40) oneri per la sicurezza e IVA inclusa, sul capitolo di previsione del Bilancio dell'Ente n. 2.1.2.004 Impianti, esercizio finanziario 2019;
- di affidare, per i motivi illustrati in premessa, i lavori di cui all'oggetto alla ditta SimeVignuda spa, con sede in San Daniele del Friuli (UD) 33038, via Venezia 2, P.IVA e C.F. 00103730230;
- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della Ditta SimeVignuda in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali.

Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare
dott.ssa Andreina Contessa

